



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RELATIVO ALLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA COMUNALE IN LOCALITÀ INCORONATA DI SULMONA

L'impianto è costituito da una pista di atletica leggera a n. 8 corsie realizzate in materiale Sporflex Super X, tribune in cemento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani vari, campo interno alla pista, area verde di pertinenza come da planimetria agli atti.

Art.1 – OGGETTO

Concessione del servizio di gestione ai fini dell'utilizzazione pubblica dell'impianto per la pratica dell'atletica leggera in forma agonistica, amatoriale e per l'organizzazione di campionati, tornei ed attività similari riferite alla disciplina dell'atletica leggera. L'impianto è concesso nello stato d'uso alla data della stipula della relativa convenzione anche con riferimento agli accessori ed alle pertinenze.

Art.2 – DURATA

L'affidamento del servizio di gestione dell'impianto avrà la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data della stipula della relativa convenzione, o dal diverso termine in essa indicato. Alla scadenza della convenzione è esclusa la possibilità di proroga tacita della stessa.

In relazione alla eventualità che il Comune di Sulmona costituisca una Società Multiservizi, a capitale pubblico o misto, cui affidare la gestione in house di servizi, ivi compreso quello oggetto della presente concessione, gli effetti del contratto stipulato verranno meno ai sensi degli art. 1353 e seguenti del Codice Civile.

Il soggetto che risulterà aggiudicatario, consapevole di quanto esposto, presta il suo consenso sin da ora al Comune di Sulmona.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga:

- a) a gestire l'impianto allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso della struttura e delle attrezzature;
- b) a versare anticipatamente il canone annuale per la gestione dell'impianto, se offerto in sede di gara, con decorrenza dalla data della stipulazione della convenzione;
- c) nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, ad applicare tariffe non superiori ad € 1,00 (un euro) per ogni ora, da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Concessionario, e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale avrà eventualmente stabilito in favore degli enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle associazioni che

organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle associazioni di volontariato, pena l'automatica risoluzione della convenzione;

d) ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione della pista secondo le prescrizioni contenute nel manuale, fornito dalla ditta costruttrice, di manutenzione ed assistenza che sarà reso disponibile a favore del Concessionario, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Sulmona, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza, salvo la naturale usura.

e) a segnalare tempestivamente al Dirigente dell'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

f) a non alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;

g) a non procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;

h) in occasione di manifestazioni, a provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

i) a presentare al Dirigente dell'Ufficio Sport entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione delle spese sostenute e dei ricavi di gestione;

l) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Sulmona intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;

m) a mettere a disposizione delle altre società della stessa disciplina del Comune di Sulmona l'impianto nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa di campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e a consentire alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare;

n) nel caso intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;

o) a richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inoltrarsi al Dirigente dell'Ufficio Sport. Il Comune di Sulmona, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al Concessionario le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata a.r. all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tale caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile;

p) a consentire l'uso gratuito degli impianti al Comune per attività, iniziative ed eventi da esso organizzati o patrocinati, non a fini di lucro, per un periodo di massimo gg. 15 all'anno, per un massimo di gg. 3, anche consecutivi, per mese. Tale uso dell'impianto sarà garantito dietro semplice

richiesta formale del Comune da far pervenire al Concessionario con un anticipo almeno di gg. 15 dalla manifestazione curata dall'Amministrazione Comunale.

q) ad assumere la qualifica di datore di lavoro di cui alla legge n. 626/1994, sia in relazione all'impianto che all'attività esercitata.

Art. 4 – SERVIZI ACCESSORI

Il Concessionario non potrà istituire o gestire all'interno dell'impianto sportivo concesso o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione. Il Concessionario in possesso di tali autorizzazioni può subconcedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previo assenso dell'Amministrazione Comunale la quale nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle leggi in materia

Art. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi (luce, gas, acqua, telefono etc.) e delle attrezzature. Inoltre è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti, dell'area verde a servizio e delle strutture concessi, dandone preventiva comunicazione al Comune.

Art. 6 - PRESA IN CONSEGNA DELL'IMMOBILE

Il gestore prende in consegna l'impianto contestualmente alla stipula della convenzione, previa redazione dello stato di consistenza ed inventario del medesimo da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune in contraddittorio con il gestore stesso.

Alla scadenza della convenzione l'impianto dovrà essere riconsegnato in buono stato di conservazione da accertarsi, mediante redazione di apposito verbale a cura del medesimo Ufficio Patrimonio, in contraddittorio con il gestore.

Art. 7 - ASSICURAZIONI

A garanzia di eventuali danni alle persone, alle attrezzature, all'impianto ed all'intero complesso sportivo, il Concessionario dovrà stipulare idoneo contratto assicurativo recante adeguato massimale di copertura.

Art. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della convenzione, escluso quanto per legge attribuibile al proprietario. Il Concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza dell'impianto sportivo, con adeguato massimale che, se del caso, l'Amministrazione potrà chiedere di elevare concordandolo con il Concessionario. L'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che

possano derivare a persone e/o a cose dall'uso dell'impianto concesso e non risponde in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 9– OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Comune di Sulmona, il quale resta proprietario della struttura concessa, si obbliga:

a) a versare mensilmente l'eventuale contributo annuale, a titolo di compartecipazione alle spese per la gestione dell'impianto, per l'ipotesi che la gara venga aggiudicata con un'offerta economica non relativa al canone ma al contributo.

Il contributo potrà essere oggetto di variazione previo assenso dell'Amministrazione Comunale su motivata richiesta del Concessionario.

A seguito dell'installazione di pannelli solari termici sulla copertura della tribuna, il risparmio conseguito per la produzione dell'acqua calda sanitaria sarà distratto dal contributo e corrisposto a titolo di canone alla Società ESCO, fornitrice dei pannelli medesimi e cofinanziatrice nella misura del 35% dell'investimento.

b) a provvedere a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata a.r., alle opere di manutenzione straordinaria, come per legge, salvo quanto previsto all'art. 3 lett. o);

c) a consentire che le tariffe siano introitate dal Concessionario unitamente ai proventi derivanti dalle attività sportive correlate all'utilizzazione propria dell'impianto.

Le tariffe, stabilite con atto della Giunta Comunale, potranno essere aggiornate a partire dal 2° anno successivo alla stipula della convenzione di affidamento della gestione sulla base degli indici Istat del costo della vita pubblicati periodicamente e/o su motivata e documentata proposta del Concessionario.

Art. 10 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Sulmona può disporre la sospensione temporanea della gestione dell'impianto sportivo considerato qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno 30 giorni. La sospensione inoltre è prevista quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto inagibile ad insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui al precedente capoverso, nulla è dovuto dal Comune di Sulmona al Concessionario se non la restituzione di parte del canone o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo neppure a titolo di rimborso spese, il Comune di Sulmona può revocare la concessione a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nella convenzione stipulata, nel Regolamento per l'uso e la

gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 22/C del 31.3.2006 e nelle leggi di settore e s.m.i.

Il Comune, previa diffida, potrà revocare la presente concessione in gestione nel caso in cui il concessionario risultasse moroso nel pagamento del canone convenuto.

E' in facoltà del Concedente di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

E' fatta salva la previsione di revoca di cui al precedente art. 4.

Art. 12 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Al Concessionario è fatto divieto di subconcedere a terzi, in tutto o in parte, l'impianto affidato in gestione. La violazione di tale obbligo comporterà la revoca immediata della concessione ottenuta, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 13 – ISPEZIONI E CONTROLLI

E' in facoltà del Concedente disporre ispezioni e controlli sull'impianto per la verifica del perfetto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. Tale facoltà spetta al Dirigente dell'Ufficio Sport o suo delegato ed al personale all'uopo individuato ed accreditato che avrà libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale dando al Comune di Sulmona un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Il contratto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine in esso indicato, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per causa di forza maggiore.

Art 15 – PUBBLICITA'

Il Concessionario potrà gestire la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari conseguenti. Nessuna responsabilità potrà essere assunta dal Comune a tal riguardo.

Art. 16 - SICUREZZA

Il Comune di Sulmona, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il Duvri poiché, valutate le attività oggetto di concessione, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano, pertanto, essere pari a zero.

Nell'offerta dell'appaltatore dovranno, comunque, essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti la propria attività, ai sensi dell'art. 87 co. 4 del D. Lgs. 163/2006. Restano, infatti, immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 17 – STIPULA CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per scrittura privata.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al servizio affidato sarà competente il Foro di Sulmona.

Art.19 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si applicano le norme vigenti in materia nonché quelle contenute nel Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e nel Codice Civile.

All.1: planimetria

pista di atletica.doc 2.3.9.2009

7.26.2710.2009

11.12.2009, 15.12.2009